

Ma di queste insinuazioni postume, che si fanno dopo quattro anni dacchè un fatto è accaduto, da un Giovanni Zuccadelli, il quale pure in qualche modo era addetto al servizio di pubblica sicurezza; di queste supposizioni io non mi curo, giacchè esse non varranno mai ad ingenerare nell'animo vostro l'ombra di un dubbio a carico del Trebbi.

Se dovessi occuparmene, sarebbe forse facile dimostrarvi che la grassazione di cui parlava Giovanni Zuccadelli non avvenne il giorno in cui Trebbi andava a Ferrara, che questa grassazione avvenne in luogo ben distante da quello a cui si recava il Trebbi.

Adunque gli antecedenti del Cesare Trebbi sono dimostrati incensurabili; è dimostrato che Cesare Trebbi nulla ha nella sua condotta antecedente che possa renderlo sospetto, tanto meno poi che possa farlo ritenere come un malfattore e membro di un'associazione di malfattori.

Cesare Trebbi frequentava il caffè dei Viaggiatori; è questo un altro argomento dell'accusa, avvegnacchè l'accusa poggia essenzialmente sui convegni che avevano luogo al caffè dei Viaggiatori.

Ma che cosa faceva Cesare Trebbi al caffè dei Viaggiatori? egli era fiaccherista, ed al caffè dei Viaggiatori convenivano i fiaccheristi, ce lo disse il Leandro Zuffi; ecco spiegato il perchè egli frequentasse il caffè dei Viaggiatori; v'andava pei suoi bisogni come vanno al caffè tutte le persone oneste.

Cesare Trebbi al caffè dei Viaggiatori giocava? Leandro Zuffi ci disse che Cesare Trebbi ebbe qualche volta a giocare, ma non giocava altro che quello che consumava, quella bibita che prendeva: Leandro Zuffi ci disse come Trebbi giocasse sempre a giuochi leciti e giocasse di rado.

Cesare Trebbi era in relazione coi più famigerati che in quel caffè convenivano? no, anzi è dimostrato che con coloro egli non aveva rapporto di sorta, avvegnacchè Leandro Zuffi ci disse come appunto a Cesare Trebbi egli facesse lagnanze pel contegno che tenevano alcuni avventori di quel caffè, come egli gli dicesse che, se l'avesse potuto, si sarebbe sbarazzato volentieri di quel caffè. Ora se Leandro Zuffi teneva questi discorsi a Cesare Trebbi, egli è impossibile che Cesare Trebbi fosse associato colle famigerate persone che frequentavano il caffè, giacchè altrimenti Leandro Zuffi non gli avrebbe così aperto l'animo suo a carico di quelle persone; e quindi il fatto che Cesare Trebbi andasse al caffè dei Viaggiatori, non può invocarsi ad argomento d'accusa, perchè è dimostrato che egli non era associato coi famigerati di lui avventori.

Pertanto tutti gli argomenti che l'accusa adduceva a carico di Trebbi, sono dileguati, sono distrutti, non restano che gli argomenti a difesa, e gli argomenti a difesa, per Cesare Trebbi, stanno nel non essere egli stato indicato mai come uno dei frequentatori nè della Palazzina, nè del Falcone, nel non essere stato indicato nella lista dei balli di Mariotti e del Tarozzi; sta ad argomento di difesa, per Cesare Trebbi, il fatto che più testimoni hanno attestato essere egli persona di condotta ineccezionabile, persona che dal proprio lavoro trae i mezzi onde provvedere alla propria sussistenza ed a quella della sua famiglia, senza bisogno di ricorrere ad azioni disoneste ed associarsi a persone di mal affare.

Io quindi, per Cesare Trebbi, domando che vogliate pronunciare un verdetto d'assolutoria.

Bignami, Chiari, Pazzaglia.

Di costoro parlerò complessivamente, poichè complessivamente ne parlò il Pubblico Ministero, formando di loro una *balla* che prima non era conosciuta, la *balla dei giuocatori*. — Vediamo i precedenti di Bignami, di Chiari e di Pazzaglia.

Bignami subi nella sua vita, ed ha omai 50 anni, due procedure, una nel 1841, l'altra nel 1845, la prima per violenza ad un caporale svizzero, la seconda per porto d'armi. Pell'una e pell'altra fu dimesso innocente, e l'una e l'altra per conseguenza scompaiono, e non possono lasciare traccia alcuna, alcuna macchia sulla sua condotta passata. — Bignami adunque ha 50 anni d'onorata vita, d'incensurata condotta.

Chiari fu esso pure una volta processato nel 1852 per ferimento; ma egli pure fu dimesso, quindi sta per lui la considerazione che sta per Bignami, vale a dire che quella procedura non lasciò traccia sinistra sulla sua condotta passata.

Camillo Pazzaglia. — Pazzaglia subi parecchie procedure; è questo un fatto incontrastabile, — ma è un fatto incontrastabile del pari che in tutte queste procedure Camillo Pazzaglia fu dimesso; e se noi riteniamo quello che ci disse l'ispettore Cerati, che cioè una volta il Pazzaglia fu denunciato per una grassazione, e fu dappoi verificato che quella era una falsa denuncia di un tale che col Pazzaglia aveva avuto un qualche interesse nel quale era rimasto perdente, noi abbiamo motivo di credere che forse taluna fra quelle tre o quattro procedure che ebbe a subire il Pazzaglia, e che tutte ebbero per esito la sua dimissione, fosse originata da false denunce come quella di cui ci parlava il Cerati. Adunque il Pazzaglia si può dire di condotta almeno non gravemente sospetta.

Contro di Bignami, Chiari, e Pazzaglia, sta la dichiarazione di un qualche testimone che ci diceva essere sospetti manutengoli. Anche per costoro sta l'argomento che adducevo nell'interesse di Cesare Trebbi cioè che, nessun fatto, neppure uno, si poté addurre dai testimoni per cui questi sospetti potessero, rispetto a Bignami e Chiari, dirsi in qualche modo fondati. È un fatto che fu accennato relativo al Pazzaglia fu pienamente smentito, ed è il fatto dell'acquisto che Pazzaglia avrebbe fatto delle posate d'argento rubate a Brazzetti, posate che avrebbe comperato, al dire del Campesi, l'ultimo giorno di carnevale del 1862, mentre sappiamo dai Brazzetti che queste posate furono da loro riavute sette od otto giorni prima di quello in che il Pazzaglia le avrebbe acquistate. Adunque il solo fatto che sarebbe stato indicato fu apertamente smentito. Adunque è accertato che nessun fatto sta a dar fondamento ai sospetti che un qualche agente della pubblica sicurezza volle manifestare a carico di costoro — I sospetti a carico del Pazzaglia sapete, signori, come si spiegano? Li spiega l'atto d'accusa, che in questa parte fu abbandonato dappoi dal pubblico ministero; fu la rapida fortuna di Camillo Pazzaglia quella che ingenerò i sospetti che egli potesse essere il manutengolo dei malfattori. Ma la rapida fortuna di Pazzaglia, che purtroppo oramai si è dileguata, fu spiegata in quest'udienza. Comparvero in quest'udienza due testimoni i quali ebbero a pagare essi stessi a Camillo Pazzaglia nel 60, e nel 61 due vincite al lotto dell'ammontare complessivo di oltre a 2,000 scudi.

Ecco l'origine della fortuna di Camillo Pazzaglia, fortuna che oramai, ripeto, si è dileguata — Ecco l'origine dei sospetti che erano a di lui carico; sospetti quindi che devono dileguarsi a fronte della giustificazione della origine di quella rapida fortuna.

Ma contro Camillo Pazzaglia il Pubblico Ministero adduceva un altro argomento. In quest'udienza due persone credettero di ravvisare in Pazzaglia una qualche rassomiglianza con uno di coloro dei quali essi erano stati vittime in una grassazione, e furono costoro il signor Giorgi e il signor Costa. Ma, a parte il riflesso che di tali pseudo ricognizioni non è ora a tenersi calcolo di sorta, perchè accennano a fatti che ora non sono in questione, io non ho, in quanto al signor Giorgi, che da contrapporgli la dichiarazione della signora Albertazzi di Castel

San Pietro, quella appunto che avrebbe patita la grassazione.

Quando il signor Giorgi disse di avere ravvisata qualche rassomiglianza tra la figura del Pazzaglia e quella di uno dei grassatori, la signora Albertazzi, interrogata se ella pure ravvisasse questa rassomiglianza, ci disse che assolutamente non ne trovava alcuna. E la signora Albertazzi fu quella che, nell'occasione della grassazione commessa a suo danno, diede prova di maggiore coraggio, energia, sangue freddo; Alla dichiarazione adunque della signora Albertazzi vuolsi prestare più sicura fede, che non a quella del signor Giorgi; e se la signora Albertazzi esclude che Camillo Pazzaglia potesse essere tra i suoi grassatori, la pseudo-ricognizione del Giorgi viene infirmata perchè è dimostrata avventata e conseguenza di errore, errore spiegato dallo stato di agitazione d'animo in cui si trovava il Giorgi, tale che egli non potea ravvisare i grassatori e serbarne nella sua memoria le sembianze.

Quanto alla ricognizione del signor Costa, io non ho ohe a richiamarvi alla memoria ciò che disse in allora il Pazzaglia e che confermò il signor Costa stesso, cioè che il signor Costa era vicino di casa, od almeno abitava nella stessa via ove abitava il Pazzaglia, e lo conosceva; e ciononostante il signor Costa non trovò mai in passato veruna rassomiglianza tra il Pazzaglia ed uno dei grassatori. E volete sapere il probabile motivo per cui il signor Costa trova ora soltanto questa rassomiglianza? che non trovò mai in passato? Si è perchè il Pazzaglia ha ora nella sua figura un tratto caratteristico, e rimarchevole, la forma della sua barba folta e nera — Questo tratto caratteristico, che forse nell'epoca in cui avvenne la grassazione a danno del Costa, non si riscontrava nel Pazzaglia può spiegare il come il signor Costa ravvisi ora nel Pazzaglia una rassomiglianza che dal 1856 fino ad oggi non ravvisò mai; la differenza di figura che oggi si verifica nel Pazzaglia spiegherebbe l'equivoco del Costa.

Impertanto gli argomenti tutti desunti dal Pubblico Ministero dagli antecedenti e dalle qualità morali degli accusati cadono affatto dal momento che sono esclusi o spiegati i fatti su cui questi argomenti si fondano.

Bignami, Chiari e Pazzaglia sono giuocatori di vantaggio sono bari, diceva l'accusa; e da questa allegata qualità di giuocatori e di bari essa traeva argomento per sostenere che costoro formassero in un col Gardenghi la *balla dei giuocatori*, balla di cui finora non si era tenuto parola.

Se a noi bastasse il provare che il Pazzaglia, il Bignami, il Chiari non sono colpevoli in faccia alla legge, noi potremmo ammettere questa *balla di giuocatori* e i nostri clienti sarebbero difesi da questo dilemma: O si accenna ad epoca anteriore al 1860, alla promulgazione cioè del vigente codice penale, e la balla dei giuocatori non può essere legalmente inquisita, giacchè l'antica legge non conosceva il reato di associazione; o si accenna al tempo decorso dopo la promulgazione del codice penale e la balla dei giuocatori sfugge pur sempre alla sanzione della legge: 1. perchè non vi ha associazione nel senso della legge se non vi ha il concorso di cinque persone e il P. M. non ne accenna che quattro; 2. perchè la legge non accenna che alle associazioni di persone che si propongono di delinquere *contro le persone e contro la proprietà*, e basta aprire il codice penale per verificare che il giuoco non è, e non fu mai ritenuto, un reato contro le persone e contro la proprietà.

Quindi, se si volesse ammettere che questa balla di giuocatori esistesse, e che questa balla si componesse di Bignami, di Chiari, di Pazzaglia e di Gardenghi, questa balla tuttavia non potrebbe mai ritenersi come associazione di malfattori, non potrebbe mai essere in guisa alcuna inquisita e colpita.

Ma a noi interessa di difendere Bignami Chiari e Pazzaglia non solo in faccia alla legge ma anche in faccia alla pubblica opinione.

Bignami Chiari e Pazzaglia non furono bari, e se furono giuocatori non furono giocatori di vantaggio, lo fu-

rono come lo sono anche le persone oneste, cioè per passatempo, anzichè per speculazione, per interesse, per lucro.

Essi poi non furono in questi ultimi anni associati neppure per quel giuoco che sarebbe stato un semplice passatempo.

Io vi prego, o signori, di richiamare alla vostra memoria, in ordine al Bignami, la dichiarazione che ci fece il Leandro Zuffi. — Egli ci disse come il Bignami fosse avventore del caffè dei Viaggiatori prima ancora che esso Zuffi ne assumesse il rilievo dal primo proprietario Montanari; vi diceva il Zuffi come il Bignami continuasse a frequentare quel caffè dopo che egli ne avea assunta la gestione, ma vi diceva ad un tempo che nei primi mesi in cui egli tenne il caffè dei Viaggiatori nessun giuoco ivi si tenesse, e vi convenissero persone oneste come convengono in tutti gli altri caffè; anzi un signor Avogadri, se non vado errato, ci diceva come il caffè del Zuffi nei primi mesi in cui venne aperto fosse un *paradiso*, cosa che noi non crediamo in tutta l'estensione della parola, ma che pur basta ad escludere che fosse un convegno, un covo di giuocatori e di malfattori.

Il sig. Zuffi ci soggiunse come, dopo cinque o sei mesi da che teneva quel caffè, abbiano cominciato a convenirvi persone di condotta equivoca e di apparenza sospetta, e come in allora il Bignami cessasse di andarvi; ed il Bignami infatti ci diceva come, frequentatore antico del caffè dei Viaggiatori, egli smettesse affatto quell'usanza, quell'abitudine, quando cominciarono a convenire a quel caffè le persone di equivoca apparenza e condotta, che egli qualificava in vernacolo *psuria, gatara*.

E queste dichiarazioni del Bignami confermate dal Zuffi, cioè che verso la metà del 1859 egli abbandonasse affatto il caffè dei Viaggiatori, esclude in modo positivo che potesse essere giuocatore di vantaggio, e *baro*, giacchè lungi dal cercare occasioni a giuocare, od anche solo approfittarne, egli le fuggiva queste occasioni abbandonando il luogo ove il giuoco si teneva.

E non solo dal Zuffi è confermata la dichiarazione di Bignami, ma anche dalla moglie di Zuffi, e dal Ballerini garzone di quel caffè; la prima ripeteva le cose dette dal marito, il secondo entrato al servizio del Zuffi nel settembre del 1859, non conobbe il Bignami, e non lo conobbe appunto perchè il Bignami nel settembre 1859 non frequentava più il caffè dei Viaggiatori.

Che cosa fece da quell'epoca in poi il Francesco Bignami? Ce lo dissero i testimoni della sua difesa, i quali concordi attestarono che dal 1859 in poi il Bignami si era ridotto nella sua famiglia, nella sua bottega, e quei testimoni che ogni giorno aveano occasione di passare tre o quattro volte dinanzi alla sua bottega, ci dissero che sempre lo videro intento al lavoro; intento alle sue occupazioni, sollecito del suo commercio, e del buon andamento della sua famiglia.

Dunque Bignami non era più negli anni ora trascorsi giuocatore nemmeno per passatempo; tanto meno poi egli era associato a Chiari e Pazzaglia, poichè egli si era ridotto nella sua casa e bottega e più non andava al caffè dei Viaggiatori, ove pure continuavano a convenirvi Chiari e Pazzaglia.

Camillo Pazzaglia. — Esso pure era avventore del caffè dei Viaggiatori; egli ebbe un grave torto, e fu quello di non avere seguito il Francesco Bignami allorchando questo abbandonò definitivamente quel caffè.

Camillo Pazzaglia ebbe il torto di continuare ad essere avventore di quel caffè, ma egli è pure un fatto che Camillo Pazzaglia lo abbandonò più tardi, o quanto meno le sue gite colà divennero rarissime, ed egli non vi andava a scopo di giuoco. Noi abbiamo infatti appreso da parecchi testimoni come circa alla metà del 1860 il Pazzaglia aprisse la locanda della *Bella Rosa*; e qualche testimonio ci disse come alla locanda della *Bella Rosa* il Pazzaglia facesse da cuoco, da guattero, facesse insomma tutti i servizi della locanda; egli quindi non poteva frequentare più

il caffè dei Viaggiatori, o se egli ancora lo frequentava, questo al certo avveniva di rado, ed avveniva allo stesso scopo per cui si frequentano dagli uomini onesti il caffè, non a scopo di giuoco, perchè il giuoco era al Pazzaglia impossibile, mancandogliene il tempo, che egli doveva quasi continuamente passare nella sua locanda a compirvi i vari servigi ivi occorrenti.

Aduque neppure il Pazzaglia era *baro* giuocatore; tanto meno il Pazzaglia poteva essere associato con Bignami e Chiari, giacchè a quel caffè più non compariva il Bignami e più tardi quasi lo abbandonava egli stesso, mentre il Chiari continuava a frequentarlo.

Francesco Chiari esso pure frequentava il caffè dei Viaggiatori; anzi egli continuò a frequentarlo dopo che Pazzaglia e Bignami non vi andavano più; ma il fatto appunto d'aver continuato il Chiari a frequentare quel caffè, ci prova che non era giuocatore, e che non era con giuocatori o con altri chicchessia fra gli avventori di quel caffè associato, nè tampoco stretto in amicizia, ci prova che non era giuocatore. Noi sappiamo che nel 1860 Leandro Zuffi cedette il caffè a Veronesi, che Veronesi non permise più il giuoco e che il giuoco cessò. E Veronesi ci disse che Chiari continuò tuttavia a frequentare il caffè dei Viaggiatori. Or dunque, se Francesco Chiari, antico frequentatore del caffè dei Viaggiatori, continuava a frequentarlo dopochè quel caffè non era più frequentato dai giuocatori, dopochè Veronesi non permetteva più il giuoco, dopochè le persone di mala fama che frequentavano il caffè, quand'era condotto dallo Zuffi, erano già riparate al caffè degli Spagnuoli, al caffè de' Galderini; è evidente che Chiari frequentava il caffè dei Viaggiatori non per giuocare, non per ispeculazione di giuoco, ma come avrebbe frequentato qualsiasi altro caffè, e come si frequentano i caffè dalle persone oneste e di buona condotta.

Impertanto anche quest'ultimo argomento del Pubblico Ministero, a carico di questi tre accusati, che cioè essi fossero giuocatori, e fossero associati a scopo di giuoco, è distrutto, e quindi la *balla dei giuocatori* scompare; non vedete più che tre persone le quali in epoca più o meno remota qualche volta giuocarono, ma giuocarono più per passatempo che per ispeculazione, tre persone che non furono mai associate fra di loro a scopo di giuoco. E questo basta perchè quella *balla* di cui parlava il Pubblico Ministero sia distrutta e scompaia.

Quindi anche per Bignami, per Pazzaglia e per Chiari io vi domando un verdetto di assoluzione. Anche costoro reclamano che sia loro ridonato da voi l'onore, la libertà, la famiglia.

Eh no, signori. V'ha fra costoro un infelice che da voi non reclama che di essere reintegrato nell'onore; un infelice a cui la libertà sarà un tristo dono, perchè voi non potete ridonargli ad un tempo la sua famiglia.

Francesco Chiari allorquando veniva carcerato, lasciava una giovane e virtuosa consorte. Affranta dal dolore e dalle angosce, la salute di questa povera donna andò grado a grado consumandosi; non le restava che una fiammella di vita e la alimentava la speranza di rivedere in breve il marito libero e scevro di ogni sospetto di colpa...

Povera illusa! Il giorno in cui, apertisi i pubblici dibattimenti, giungeva al suo orecchio notizia che il suo consorte era là, su quei banchi, esposto in berlina come un malfattore... quel giorno l'animo suo fu profondamente commosso... la già affranta salute ebbe una scossa violenta... anche quell'ultima fiammella di vita si spense... quell'infelice morì.

A Francesco Chiari adunque ciò che più preme è l'onore; la libertà egli l'aspetta e l'avrà come una necessaria conseguenza del vostro verdetto, non come un bene lungamente vagheggiato, giacchè egli cercherà invano quelle domestiche gioie che gli rendevano cara e desiderata la libertà e la vita.

L'udienza è levata alle ore 5 pomeridiane.

## Udienza del 31 agosto.

La seduta è aperta alle ore 11 1/2.

*Presidente* — La parola è all'avv. Madon

*Avv. Madon* — Parlando io ieri di Giuseppe Barbieri ho accennato ad un documento ricevuto in questi giorni dall'ufficio, relativo ad un passaporto di cui si tenne parola. Quel documento non trovandosi ieri nelle mie mani non potei rassegnarlo sul banco della Presidenza; lo presento ora facendo istanza perchè sia unito agli atti processuali.

*Presidente* — Questo documento sarà unito agli atti; intanto se ne darà lettura.

(Il segretario legge un certificato municipale da cui risulta essersi nel febb. 1862 spedito un passaporto per Barbieri Giuseppe fu Emidio, e nessuno per Bugamelli).

*Presidente* — Ho ricevuto poc' anzi un' istanza ed un documento da parte di un tale Golfieri Raffaele che fu sentito come testimone. Siccome mi pare sia giusto e conveniente che quest' istanza e questo documento siano uniti agli atti, così usando del potere discrezionale, essi vi saranno uniti.

(Il segretario da lettura dell' istanza e del documento).

*Presidente* — Dal certificato criminale che era stato prodotto, appariva appunto che un tale Golfieri Raffaele, senza altra indicazione era stato assoggettato ad inquisizione nel 1856 per ingiurie e furto domestico a danno, mi pare, di certo Trombetti: la dichiarazione testè letta mostra come non fosse il testimone quello a cui quell' inquisizione si riferisce.

### L'AVV. FILIPPI Paolo difende:

Armaroli	Ceneri G.	Giugni	Gardini
Ghedini	Romagnoli	Franceschelli	Rossi P.
Rossi C.	Galanti (1)	Archetti (2)	Garuffi (2)
Tognoli G.	—	—	—

### Eccellenze, Signori Giurati.

Dopo le eloquenti arringhe degli avvocati che seggono al banco della pubblica clientela, dopo la splendida difesa dell'avv. Mazzucchi, io stetti lungamente in pensiero, se non fosse miglior partito per me e più utile cosa per i miei clienti il presentarmi a voi e tenervi questo semplice e schietto linguaggio: Signori, voi avete intesi i discorsi del Pubblico Ministero e della difesa, voi vi siete formato senza dubbio una convinzione, che le mie parole non potrebbero scuotere, quindi senz'altro io affido a voi uomini giusti, la sorte di coloro, che mi vollero a loro difensore.

Cangiai però avviso allorquando io ho riflettuto quale fosse la condizione, che mi faceva il nobile e penoso mio ministero, e come avrei mancato al medesimo, se completamente io avessi taciuto. — E così risolvetti di parlarvi, il che farò con incomposta ma schietta parola, come si farebbe tra amici, onde illuminarsi avicenda.

Tra gli accusati del reato di associazione di malfattori dieci a me solo affidarono la loro difesa: essi sono Nicola Armaroli, Giacomo Ceneri, Filippo Giugni, Alessio Gardini, Giovanni Ghedini, Romagnoli Luigi, Franceschelli Cleto, Rossi Pietro, Rossi Cesare e Tognoli Giuseppe; Giulio Galanti poi volle conferirmi l'onore di difenderlo unitamente all' egregio personaggio, l'avv. Tecchio, e Giovanni Gaspare Garuffi non che Carlo Archetti mi associarono alla valente cooperazione dell'avvocato Ghillini. — Mi varrò di

(1) Difende il Galanti in solido coll'avv. comm. Tecchio.

(2) Archetti e Garuffi li difende in solido coll'avv. Ghillini.

quella libertà che la legge accorda ad un difensore, di quella libertà, che trova un confine nel rispetto alla legge stessa, e che si arresta dinanzi all'eloquenza dei fatti, di quella libertà, che attinge dalla coscienza unicamente le sue ispirazioni.

Associazione di malfattori! Ecco l'accusa, che ai miei clienti si appone in comune con molti altri che seggono sovra quei banchi! Ecco l'accusa che ha formato soggetto di lunghe ed accurate ricerche degli onorevoli miei colleghi!

Io non ripeterò quegli argomenti che dai medesimi vennero addotti, nè seguirò i miei colleghi in tutte le disamine che già sono venuti facendo.

Essi vi hanno provato, come nel caso presente a costituire una associazione mancassero i capi, non vi fosse sempre il numero, venisse meno l'organizzazione, diffettasse il rendiconto, non esistesse la divisione in bande per sè sussistenti, mancassero in una parola molti di quegli elementi che la legge richiede, onde tal reato abbia vita e possa dirsi esistente nel senso della legge stessa.

Infatti abbiamo noi veduti i Capi dell'associazione? dove abbiamo noi ritrovato un luogo di riunione da poterne indurre che colà raccoglievasi una associazione di malfattori?

Dove ci furono mostrate le armi e le minuizioni? dove ci si fece constare della parola d'ordine, di quella disciplina, di quella obbedienza che i subordinati devono al loro Capo? Nulla di tutto questo ci fu provato.

Io so, che nella *istruzione*, la quale sta deposta sui vostri banchi, è scritto, che la legge non vi domanda conto, o signori giurati, del modo con cui voi abbiate acquistata la vostra convinzione, ma se non ve lo chiede la legge vel chiede bene, o signori, la giustizia, ve lo chiede bene la scienza, questa nobile figlia dell'intelletto umano. No, non si possono disconoscere e lasciare in non cale i dettami della scienza, perchè sono essi il frutto di profondi studi e di lunghe veglie, e rappresentano le incruente sì, ma le più grandi conquiste della ragione umana.

Ebbene che cosa dice la scienza? L'onorevole avvocato Mazzucchi, come l'egregio avvocato Oppi vi schiararono innanzi i dettati della giurisprudenza; l'avvocato Mazzucchi inoltre, stabiliva un confronto tra la legislazione italiana, e la legislazione francese, e, (senza unirmi per modo alcuno alla censura ch'egli credette di fare della legislazione italiana, e respingendo quanto disse sulla giurisprudenza del mio paese nativo) io credo che tra la legislazione francese e l'italiana altra sostanziale differenza non vi sia fuorchè in questo, che l'Art. 426 del nostro codice sanziona, che allora solamente vi sia associazione di malfattori quando cinque malfattori si siano riuniti, mentre il codice francese non parla del numero degli associati.

I commentatori della legge francese Choaveau et Helie, scrittori assai riputati in questa materia, così parlano, o signori, riguardo agli elementi, che costituiscono il reato d'associazione e che or ora io sono venuto enumerando: essi vi dicono, onde esista associazione di malfattori essere mestieri, « che l'organizzazione sia completamente stabilita » e notate, dicono quegli scrittori *completamente stabilita*: or voi sapete, che allora è stabilito un fatto, sia nel linguaggio della legge e della giurisprudenza sia nel linguaggio comune, quando egli è provato nella sua esistenza in modo che ripugni alla ragione e per poco sia temerario l'accingersi ancora a combatterlo. Questi scrittori affermano dunque, non solo essere necessario, che l'organizzazione sia completamente stabilita, ma essere indispensabile una preliminare associazione, la provvista delle armi e delle munizioni, la esistenza dei luoghi di riunione e della parola d'ordine, un'impulsione unica che agisca nell'interesse comune, infine una disciplina.

Per quanta attenzione io abbia posto allo svolgimento di questo giudizio, questi estremi, o signori, non ho rinvenuti; non ho trovato sovrattutto quell'organizzazione, la quale è la vita di una associazione.

È opportuno o signori, l'aver un chiaro e preciso concetto di ciò che sia associazione.

Essa ci rappresenta l'idea di una società, in cui più individui portano il concorso o del loro intelletto, o delle loro cognizioni, o dei loro mezzi qualsiasi per raggiungere un determinato scopo. Nelle associazioni politiche che cosa vediamo noi? Vediamo esservi uno statuto il quale determina appunto lo scopo che i membri riuniti in tal modo vogliono raggiungere e le regole e l'ordinamento dei mezzi per meglio affermarlo; ivi noi troviamo costantemente un Capo od un Presidente, vi troviamo una legge a cui tutti debbono prestare obbedienza, da cui sorge la disciplina, ossia l'osservanza della legge stessa.

Io credo, che l'organizzazione in una associazione sia necessaria come il respiro all'uomo; da siffatta riunione di persone che cosa sorge infatti? un corpo che vive nel gran corpo sociale, è, per così dire, una individualità la quale si racchiude nell'altra più grande individualità della società umana. Ora possiamo noi dire che questo corpo sussista se non è ben definito? e da che cosa? da quello che attribuisce ad un individuo un carattere ed un modo proprio e speciale di esistere, tantochè egli non si possa confondere cogli altri della stessa natura.

Ora, ciò che dà ad una associazione la vitalità e ne costituisce ad un tempo la esistenza, è la organizzazione sua secondo una legge, un ordinamento qualsiasi accettato ed obbedito dai membri dell'associazione medesima.

Un'associazione poi di malfattori a fine di delinquere principalmente contro le proprietà raggiunge il suo scopo nella divisione del bottino; ma senza dubbio questa debbe farsi dietro un accordo prestabilito tra i membri, e ciò ne fa ritornare al concetto che noi abbiamo di sopra richiamato di una società propriamente detta.

Non venne però menomamente fornita dal Pubblico Ministero, al quale incombeva tal obbligo, la prova dell'organizzazione e dell'esistenza dei capi della associazione, di cui ci occupiamo, e ch'egli crede in modo assoluto stabilita, e tanto stabilita che non abbia bisogno di prova perchè voi abbiate senza altro a dichiararla per esistente.

Dov'è il capo? Il Pubblico Ministero ce ne volle indicare ben due. Il primo sarebbe Pietro Ceneri, l'altro Giuseppe Paggi.

Pietro Ceneri; quando si voglia tener conto delle grassazioni di cui è accusato, e quando vogliasi pur tener conto della grassazione di Genova, di cui fu dichiarato colpevole e scontata la pena, non sarebbe il capo della associazione, sarebbe il capo degli autori di quelle grassazioni. Il discorso, che sarebbe stato da lui profferito a Marzabotto, è per l'appunto quello del capo di quei malandrini, non del capo della associazione presente; perchè fra gli accusati di quel reato ve ne sono ben cinque che non sono dal P. M. ritenuti quali membri dell'associazione stessa.

Nè è un capo il Giuseppe Paggi — Ma dove, signori, sorge l'indizio, non dirò la prova, che egli abbia preso parte ad alcuna grassazione od ad alcun reato che risponder debba alla scopo preteso della associazione in discorso? Dove abbiamo noi l'indizio il quale ci provi che Giuseppe Paggi abbia diretta e guidata cotest'associazione di malfattori? È facile, o signori, supponendo quello che non sussiste addattare i fatti secondochè la nostra mente ci porta per incarnare un nostro sistema, o per erigere un edificio che non abbia fondamento di sorta, o base, fuorchè nella mente nostra; ciò è agevole, ma affinchè si possa in un giudizio penale pronunciare una condanna, non bastano le supposizioni e le creazioni di una mente per quanto fervida ed eletta, è necessario, che i fatti vengano a sorreggere quello che viene affermato.